COMUNE DI MALEGNO

Provincia di Brescia

Regolamento per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche

Articolo 45 e Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 28/10/2026

Disciplina del fondo, delle attività incentivabili, del gruppo di lavoro, della ripartizione e della liquidazione degli incentivi e dell'utilizzo delle risorse per l'innovazione.

Tabelle A e B e Schema C costituiscono parte integrante del Regolamento.

Sommario

Art. 1 Oggetto **3**

Art. 2 Definizioni **3**

Art. 3 Principi **3**

Art. 4 Presupposti **4**

Art. 5 Esclusioni e modalità diversa di retribuzione **4**

Art. 6 Misura e articolazione del fondo **5**

Art. 7 Casi particolari **6**

Art. 8 Gruppo di lavoro **7**

Art. 9 Supporto giuridico-amministrativo al RUP **7**

Art. 10 Destinatari e limite individuale **8**

Art. 11 Ripartizione della quota incentivante **9**

Art. 12 Esclusioni soggettive e riduzioni **9**

Art. 13 Accertamento e liquidazione **10**

Art. 14 Quota per l'innovazione **11**

Art. 15 Disposizioni contabili **12**

Art. 16 Trasparenza e relazioni sindacali **12**

Art. 17 Elaborati, spese e coperture assicurative **12**

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali **12**

TABELLA A LAVORI **14**

TABELLA B SERVIZI E FORNITURE **16**

SCHEMA C CONTENUTI MINIMI DEGLI ATTI **17**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 45 del Codice, la costituzione del fondo per le funzioni tecniche, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi spettanti al personale del Comune di Malegno che svolge le attività tecniche elencate nell'Allegato I.10 al Codice, nonché l'utilizzo della quota destinata all'innovazione.

2. Il Regolamento costituisce l'atto a valenza generale con il quale l'Ente stabilisce, secondo il proprio ordinamento, i criteri di riparto e di riduzione di cui all'art. 45, comma 3, del Codice. Esso dà attuazione ai criteri generali definiti dall'art. 26, comma 5, del Contratto collettivo integrativo 2026-2028 del personale non dirigente, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. ag), del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23 febbraio 2026.

3. Il Regolamento si applica alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, compresi gli affidamenti diretti, nonché alle concessioni e agli altri contratti di partenariato pubblico-privato, nei limiti e alle condizioni di seguito stabiliti.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente;

b) «Allegato I.10»: l'Allegato I.10 al Codice, che elenca in modo tassativo le attività tecniche incentivabili;

c) «RUP»: il responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 e all'Allegato I.2 del Codice;

d) «responsabile di fase»: il responsabile di procedimento per la fase di affidamento nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice;

e) «Responsabile del servizio»: il titolare di incarico di Elevata Qualificazione o il dirigente preposto alla struttura competente per l'intervento;

f) «fondo»: le risorse destinate a ciascuna procedura ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice;

g) «quota incentivante»: l'80 per cento del fondo, destinato al personale ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Codice;

h) «quota per l'innovazione»: il 20 per cento del fondo, destinato alle finalità di cui all'art. 45, commi 5, 6 e 7, del Codice;

i) «gruppo di lavoro»: il RUP e il personale individuati ai sensi dell'art. 8 per lo svolgimento delle attività tecniche relative a una procedura;

l) «importo a base della procedura»: l'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture posto a base della procedura di affidamento, al netto dell'IVA, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione degli importi relativi a opzioni, proroghe e rinnovi, salvo quanto previsto dall'art. 7.

Art. 3 – Principi

1. L'incentivo costituisce deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico. Esso spetta esclusivamente per le attività tassativamente elencate nell'Allegato I.10, formalmente attribuite ai sensi dell'art. 8 ed effettivamente svolte. L'elenco non è suscettibile di estensione in via analogica, regolamentare od organizzativa.

2. Non danno titolo all'incentivo le attività che, sebbene connesse alla procedura, non sono riconducibili all'Allegato I.10, e in particolare: le attività contabili e finanziarie, quali la registrazione degli impegni, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la gestione del fondo pluriennale vincolato, l'emissione dei mandati, la liquidazione e il pagamento, compresi quelli relativi agli stessi incentivi; le attività di segreteria, protocollo e archivio; le funzioni degli organi di governo e quelle di assistenza giuridico-amministrativa agli stessi.

3. Gli incentivi sono attribuiti secondo il principio del risultato di cui all'art. 1, comma 4, lett. b), del Codice, avuto riguardo al conseguimento degli obiettivi della procedura nei tempi e nei costi programmati.

4. L'affidamento a soggetti esterni di attività comprese nell'Allegato I.10 è motivato con riferimento alla carenza di adeguate professionalità interne o a specifiche esigenze organizzative.

CAPO II – COSTITUZIONE DEL FONDO

Art. 4 – Presupposti

1. Il fondo è costituito per la singola procedura in presenza congiunta delle seguenti condizioni:

a) la procedura è soggetta al Codice e non ricade nelle esclusioni di cui all'art. 5;

b) l'intervento è inserito, prima dell'avvio della procedura, nel programma triennale dei lavori pubblici ovvero nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Codice fatta solo salva la condizione che gli interventi ricadano in importo inferiore alle soglie di programmazione obbligatoria previsti dal codice dei contratti pro-tempore vigente;

c) il fondo è previsto, sin dall'atto di avvio della procedura, nel quadro economico dell'intervento ovvero, per i servizi e le forniture, nel prospetto economico approvato con la decisione di contrarre, mediante tre voci distinte: quota incentivante, quota per l'innovazione, ove finanziabile ai sensi dell'art. 6, comma 5, e IRAP a carico dell'Ente;

d) per i servizi e le forniture, è nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP nei casi previsti dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice. Quando la qualificazione del contratto come di particolare importanza dipende da una valutazione discrezionale, essa è motivata analiticamente nella decisione di contrarre con riferimento ai presupposti del citato art. 32; se l'atto è adottato da un soggetto destinatario dell'incentivo, la sussistenza dei presupposti è attestata, prima dell'avvio della procedura, dal soggetto terzo individuato ai sensi dell'art. 13, comma 4.

2. Non è consentito riconoscere incentivi mediante l'utilizzo di economie, ribassi o altre risorse relative a procedure per le quali il fondo non sia stato previsto ai sensi del comma 1, lett. c).

3. La stipula del contratto relativo all'esecuzione della prestazione è condizione per la liquidazione di qualsiasi quota dell'incentivo. Se la procedura va deserta, non è aggiudicata o non è seguita dalla stipula, le risorse costituiscono economia. Nelle procedure suddivise in lotti la condizione è verificata per ciascun lotto.

Art. 5 – Esclusioni e modalità diversa di retribuzione

1. Il fondo non è costituito per:

a) gli atti di pianificazione urbanistica generale e attuativa e le relative varianti;

b) i lavori di manutenzione ordinaria e i lavori di manutenzione straordinaria che, per l'assenza di complessità tecnica e di vincoli di natura architettonica, ambientale, storico-artistica o tecnologica, non richiedono una specifica fase di progettazione;

c) i lavori, i servizi e le forniture realizzati in amministrazione diretta;

d) gli affidamenti disposti ai sensi degli artt. 140 e 140-bis del Codice;

e) gli affidamenti a organismi in house dell'Ente;

f) i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice e gli accordi tra amministrazioni pubbliche;

g) i servizi e le forniture privi del presupposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. d).

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, del Codice, per i lavori il cui importo a base della procedura è inferiore a euro 80.000,00 e per i servizi e le forniture il cui importo a base della procedura è inferiore a euro 140.000,00, l'Ente adotta una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche: le relative attività sono considerate nella valutazione della performance organizzativa e individuale, secondo il sistema di misurazione e valutazione vigente, e sono remunerate esclusivamente con gli istituti del trattamento economico accessorio ordinario, senza destinazione delle risorse di cui all'art. 45, comma 2, del Codice.

3. In deroga al comma 2, per i lavori di importo a base della procedura inferiore a euro 80.000,00 il fondo è costituito quando la progettazione o la direzione dei lavori sono svolte da personale dell'Ente.

Art. 6 – Misura e articolazione del fondo

1. Il fondo è determinato applicando all'importo a base della procedura le seguenti aliquote, per scaglioni progressivi, ciascuna limitatamente alla parte di importo compresa nel relativo scaglione:

Scaglione di importo a base della procedura	Lavori	Servizi e forniture
Fino a euro 1.000.000,00	2,0%	2,0%
Da euro 1.000.000,01 a euro 1.250.000,00	2,0%	1,6%
Da euro 1.250.000,01 a euro 2.000.000,00	1,8%	1,5%
Da euro 2.000.000,01 a euro 2.500.000,00	1,6%	1,3%
Oltre euro 2.500.000,00	1,5%	1,3%

2. Il Responsabile del servizio, con la decisione di contrarre, può stabilire motivatamente aliquote inferiori in ragione della ridotta complessità tecnico-amministrativa della procedura.

3. Il fondo è ripartito:

a) per l'80 per cento, nella quota incentivante, destinata al personale secondo le Tabelle A e B; gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione;

b) per il 20 per cento, nella quota per l'innovazione, utilizzata ai sensi dell'art. 14.

4. L'IRAP dovuta sui compensi non grava sulla quota incentivante né sulla quota per l'innovazione. Essa resta a carico dell'Ente, è calcolata sui compensi lordi spettanti al personale ed è finanziata con apposita voce del quadro economico dell'intervento, prevista sin dall'atto di avvio della procedura.

5. Per gli interventi finanziati con risorse europee o con altri finanziamenti a destinazione vincolata, la quota per l'innovazione non è destinata a tali finalità a carico delle predette risorse; se stanziata, costituisce economia da trattare secondo le regole del finanziamento. Nei finanziamenti misti l'esclusione opera proporzionalmente alla parte del fondo alimentata dalle risorse vincolate, individuata nel quadro economico. La quota incentivante e l'IRAP gravano sul finanziamento nei limiti in cui le relative regole ne consentono l'ammissibilità; per la parte restante sono finanziate con risorse dell'Ente espressamente

previste nel quadro economico. Gli incrementi della quota per l'innovazione restano assoggettati ai vincoli di provenienza delle risorse e non possono essere utilizzati in violazione delle condizioni del finanziamento.

6. Il fondo non varia per effetto dei ribassi offerti in sede di affidamento, né per effetto di aumenti o diminuzioni dell'importo contrattuale in corso di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 7.

7. Quando la procedura di affidamento è svolta da una centrale di committenza, al personale della centrale può essere destinata, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice, la quota stabilita dalla convenzione, entro il limite del 25 per cento del fondo e, in ogni caso, entro la capienza delle voci riferite alle attività di affidamento effettivamente trasferite alla centrale. Il 25 per cento è un limite massimo e non una quota automaticamente dovuta. La quota è detratta dalla quota incentivante: si riduce dapprima la voce «Predisposizione dei documenti di gara», nei limiti della parte riferita alle prestazioni affidate alla centrale; l'eventuale eccedenza riduce proporzionalmente le altre voci di affidamento trasferite. Per la Tabella B, che accorpa progettazione e affidamento, l'atto di costituzione del gruppo distingue preventivamente la frazione di ciascuna voce riferibile alle attività trasferite. Non sono ridotte le quote relative a funzioni effettivamente mantenute dal Comune. Convenzione e atto di costituzione indicano importo, base percentuale, attività e relative detrazioni, evitando duplicazioni; ove la quota convenzionale ecceda la capienza così determinata, la sua imputazione al fondo presuppone il preventivo adeguamento della convenzione. Per i lavori la capienza teorica dell'intera fase di affidamento è pari al 27 per cento della quota incentivante, ossia al 21,60 per cento del fondo; per servizi e forniture la capienza teorica dell'intera fase di progettazione e affidamento è pari al 40 per cento della quota incentivante, ferma la separazione delle attività sopra previste.

Art. 7 – Casi particolari

1. Concessioni e partenariato pubblico-privato. Il Regolamento si applica, in quanto compatibile, alle concessioni di lavori e di servizi e agli altri contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'art. 174 del Codice. Per le concessioni il fondo è determinato applicando al valore stimato ai sensi dell'art. 179 del Codice le aliquote dell'art. 6, comma 1, relative alla corrispondente tipologia di prestazione, ridotte della metà; la ripartizione segue la Tabella A per le concessioni di lavori e la Tabella B per le concessioni di servizi. Per gli altri contratti di partenariato, l'atto di avvio individua motivatamente la pertinente base di calcolo in relazione alla struttura del contratto, senza assimilare automaticamente al valore della concessione importi di natura diversa, e applica le aliquote dimezzate della corrispondente tipologia. La base è definita prima dell'avvio e non è modificata in conseguenza dell'offerta o dell'esito dell'affidamento. L'atto di avvio individua la copertura del fondo nel bilancio dell'Ente. Le quote della fase di esecuzione sono liquidate in rate annuali proporzionate alla durata del contratto, previa attestazione delle attività di vigilanza e controllo svolte nell'anno. Per le concessioni di qualsiasi tipologia di valore inferiore a euro 1.500.000,00 non è costituito il fondo, adottandosi la diversa modalità di retribuzione di cui all'art. 5, comma 2.

2. Accordi quadro. Il fondo è determinato sull'importo di ciascun contratto attuativo ed è previsto nell'atto che lo dispone; i presupposti di cui all'art. 4 sono verificati con riferimento all'accordo quadro e al singolo contratto attuativo.

3. Lotti. Nelle procedure suddivise in lotti il fondo è determinato per ciascun lotto sul relativo importo a base della procedura.

4. Rinnovi. Il rinnovo del contratto, in quanto nuovo affidamento, dà luogo alla costituzione di un nuovo fondo, determinato sull'importo del rinnovo, a condizione che il fondo sia previsto nella relativa procedura e che le attività di cui all'Allegato I.10 siano effettivamente svolte.

5. Proroghe, opzioni e modifiche. La proroga, anche tecnica, l'esercizio di opzioni e le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice non determinano l'incremento del fondo originario.

6. Contratti di durata. Per i contratti di durata superiore a dodici mesi le quote della fase di esecuzione sono liquidate per annualità, in proporzione alle prestazioni eseguite e accertate nell'anno; il limite individuale di cui all'art. 10, comma 4, è verificato con riferimento a ciascun anno.

CAPO III – GRUPPO DI LAVORO E DESTINATARI

Art. 8 – Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del servizio, con l'atto di avvio della procedura ovvero con separato atto adottato con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individua il RUP e i componenti del gruppo di lavoro, indicando per ciascuno le voci delle Tabelle A o B attribuite, la fase di riferimento e la percentuale spettante, con i contenuti minimi dello Schema C. Il gruppo di lavoro è costituito prima dello svolgimento delle attività cui si riferisce.

2. In mancanza di nomina formale, le funzioni di RUP sono svolte dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Codice. Tale previsione assicura la continuità della funzione e non esonera dall'adozione dell'atto di costituzione del gruppo e dall'attribuzione preventiva delle attività ai fini dell'incentivo.

3. Ferma l'unicità del RUP, può essere nominato un responsabile di fase per l'affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, al quale si applica l'art. 11, comma 3.

4. L'individuazione dei componenti tiene conto delle competenze richieste e, ove possibile, della rotazione e del coinvolgimento del personale disponibile. Ciascun componente dichiara l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice; non possono essere attribuite attività ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Le modifiche del gruppo di lavoro sono disposte con atto motivato, che dà conto delle attività già svolte e dei soggetti che le hanno svolte.

6. Il personale di altre amministrazioni utilizzato dall'Ente in convenzione, in comando o ai sensi dell'art. 15, comma 2, terzo periodo, del Codice può far parte del gruppo di lavoro alle condizioni stabilite dall'atto che ne regola l'utilizzo, senza duplicazione di compensi per le medesime attività.

Art. 9 – Supporto giuridico-amministrativo al RUP

1. Nell'ambito dell'attività di «collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)» prevista dall'Allegato I.10, il gruppo di lavoro può comprendere un incaricato del supporto giuridico-amministrativo al RUP, individuato tra il personale in possesso di adeguata competenza giuridica in materia di contratti pubblici che può altresì assumere la figura del responsabile di fase in sede di affidamento.

2. Il supporto giuridico-amministrativo ha ad oggetto attività riferite alla singola procedura, e in particolare:

a) la verifica della conformità giuridica degli atti della procedura, la redazione o revisione delle parti giuridico-amministrative dei documenti di gara e dello schema di contratto e la predisposizione degli atti amministrativi della procedura, quali la decisione di contrarre, il provvedimento di aggiudicazione e le proposte di deliberazione;

b) l'assistenza al RUP nella scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione e nella motivazione della decisione di contrarre ove non sia identificato anche quale responsabile di fase;

c) la verifica della documentazione amministrativa, il soccorso istruttorio, l'istruttoria delle esclusioni e dell'aggiudicazione, la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;

d) l'istruttoria delle istanze di accesso agli atti della procedura e delle questioni precontenziose ad essa relative;

e) nella fase di esecuzione, l'assistenza al RUP nelle modifiche contrattuali, nelle autorizzazioni al subappalto, nelle sospensioni, nell'applicazione delle penali, nella gestione delle riserve e dell'accordo bonario, nella risoluzione e nel recesso;

f) la predisposizione del contratto e degli atti necessari alla stipula.

3. All'incaricato del supporto giuridico-amministrativo possono essere attribuite anche la funzione di responsabile di fase per l'affidamento e la predisposizione dei documenti di gara, con le quote previste dalle Tabelle A e B e dall'art. 11.

4. Il supporto giuridico-amministrativo può essere attribuito al Segretario comunale che non sia RUP della medesima procedura. In tal caso:

a) l'attribuzione è disposta con l'indicazione delle attività di cui al comma 2 affidate;

b) non danno titolo all'incentivo le funzioni proprie del Segretario di cui all'art. 97, commi 2 e 4, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né le funzioni di controllo interno e di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; il rogito e l'autenticazione dei contratti restano disciplinati dalle disposizioni sui diritti di rogito;

c) l'accertamento delle attività svolte e la liquidazione competono al soggetto terzo individuato ai sensi dell'art. 13, comma 4;

d) il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti della procedura è svolto con modalità che ne assicurino la terzietà, secondo il regolamento sui controlli interni.

Art. 10 – Destinatari e limite individuale

1. È destinatario dell'incentivo il personale dell'Ente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che svolge le attività di cui all'Allegato I.10 in forza dell'atto di cui all'art. 8, compresi i titolari di incarico di Elevata Qualificazione e il personale con qualifica dirigenziale, quest'ultimo in deroga al regime di onnicomprensività ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice.

2. Il Segretario comunale è destinatario dell'incentivo per le attività di cui all'Allegato I.10 svolte quale RUP, quando gli sia attribuita la responsabilità della struttura competente per l'intervento, ovvero ai sensi dell'art. 9.

3. Non sono destinatari dell'incentivo:

a) i componenti degli organi di governo, anche quando siano loro attribuite funzioni gestionali ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) i soggetti esterni all'Ente, compresi gli affidatari degli incarichi di assistenza al RUP di cui all'art. 15, comma 6, del Codice;

c) il personale degli organismi in house.

4. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima, al netto degli incentivi stessi. Il limite è aumentato del 15 per cento quando l'Ente adotta i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle

costruzioni di cui all'art. 43 del Codice. L'incentivo eccedente non è corrisposto e incrementa la quota per l'innovazione.

5. Per il personale con qualifica dirigenziale e per il Segretario comunale destinatari dell'incentivo, l'Ente comunica all'organo di revisione, in sede di certificazione dei costi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli importi annualmente corrisposti e il numero dei beneficiari.

6. Ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione si applicano i meccanismi di correlazione tra incentivi e retribuzione di risultato stabiliti dal contratto collettivo integrativo vigente.

CAPO IV – RIPARTIZIONE, RIDUZIONI E LIQUIDAZIONE

Art. 11 – Ripartizione della quota incentivante

1. La quota incentivante è ripartita secondo la Tabella A per i lavori e la Tabella B per i servizi e le forniture. Le percentuali sono riferite alla quota incentivante e ciascuna voce corrisponde a un'attività dell'Allegato I.10.

2. Allo stesso soggetto possono essere attribuite più voci, con somma delle relative percentuali. Non sono cumulabili, per la medesima fase, la voce del RUP e quella di collaborazione all'attività del RUP, né le voci tra loro incompatibili ai sensi del Codice e dei relativi allegati.

3. Quando è nominato un responsabile di fase per l'affidamento, a quest'ultimo spetta l'80 per cento della voce del RUP relativa all'affidamento; il restante 20 per cento resta al RUP per le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento. Le percentuali si applicano alla voce residua dopo le eventuali detrazioni per la centrale di committenza. Al responsabile di fase può spettare anche una parte della voce di collaborazione relativa all'affidamento, secondo il comma 4, purché non si tratti del RUP della medesima procedura. Per la voce 2 della Tabella B il criterio 20/80 riguarda la sola frazione di affidamento, preventivamente individuata nell'atto di costituzione; la frazione relativa alla progettazione resta al RUP. Se il responsabile di fase non è nominato, l'intera voce resta al RUP.

4. Se alla voce di collaborazione all'attività del RUP sono assegnati più soggetti, la ripartizione interna è stabilita nell'atto di cui all'art. 8 in relazione all'apporto richiesto a ciascuno. In mancanza, il 60 per cento della voce spetta all'incaricato del supporto giuridico-amministrativo e al responsabile di fase per l'affidamento, in parti uguali tra loro se soggetti distinti, e il 40 per cento spetta, in parti uguali, agli altri addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento; se manca l'una o l'altra categoria, la voce è ripartita in parti uguali tra i soggetti assegnati.

5. Le quote corrispondenti ad attività non svolte dal personale dell'Ente, perché affidate a soggetti esterni, non previste, non attribuite ai sensi dell'art. 8 o prive dell'attestazione di cui all'art. 13, non sono redistribuite e incrementano la quota per l'innovazione, ai sensi dell'art. 45, commi 4 e 5, del Codice.

Art. 12 – Esclusioni soggettive e riduzioni

1. Non ha diritto all'incentivo, per la voce interessata, il personale che:

a) viola gli obblighi posti a suo carico dalla legge, dal Codice o dal presente Regolamento, ovvero non svolge i compiti assegnati con la dovuta diligenza;

b) ha redatto un progetto dal quale derivano modifiche contrattuali dovute a errori od omissioni progettuali, ferme le responsabilità previste dalla legge.

2. Per la progettazione svolta da personale dell'Ente, il ritardo nella consegna degli elaborati rispetto al termine assegnato, non giustificato da proroghe o da cause non imputabili, comporta la riduzione della

relativa voce nella misura del 20 per cento se il ritardo non supera un terzo del termine, del 40 per cento se non supera la metà, del 60 per cento se non supera i due terzi e dell'intera voce se supera i due terzi.

3. A fronte di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi rispetto al contratto e al quadro economico del progetto esecutivo, imputabili al personale incaricato, l'incentivo è ridotto secondo la tabella seguente; le riduzioni per tempi e per costi si sommano fino a concorrenza dell'intera quota:

Parametro	Incremento ingiustificato rispetto al contratto	Riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	fino al 30% del tempo contrattuale	20%
	oltre il 30% e fino al 40%	40%
	oltre il 40%	60%
Costi di realizzazione	fino al 25% dell'importo contrattuale	30%
	oltre il 25% e fino al 40%	50%
	oltre il 40%	60%

4. La riduzione si applica alle voci del personale cui l'incremento è imputabile; se l'imputazione individuale non è possibile, si applica alle voci della fase di esecuzione e a quelle del RUP.

5. Non costituiscono incrementi ingiustificati quelli derivanti da:

a) modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice non dovute a errori od omissioni progettuali;

b) sospensioni disposte ai sensi dell'art. 121 del Codice per cause non imputabili al personale incaricato;

c) sopravvenute disposizioni normative o esigenze dell'Amministrazione;

d) eventi imprevedibili o di forza maggiore;

e) ritardi imputabili all'esecutore e sanzionati con l'applicazione delle penali.

6. Le esclusioni e le riduzioni sono accertate dal soggetto competente alla liquidazione, previa contestazione delle circostanze rilevanti e valutazione delle eventuali osservazioni dell'interessato, e le relative somme costituiscono economia dell'intervento. Le riduzioni previste dal presente articolo e le decurtazioni dell'art. 13, comma 3, sono motivate con riguardo alla voce e alla condotta interessata; se concorrono fattori distinti si sommano entro il limite del 100 per cento della voce, senza duplicare la riduzione per il medesimo fatto. L'Ente ripete le somme eventualmente corrisposte in difetto dei presupposti.

Art. 13 – Accertamento e liquidazione

1. L'incentivo matura per fasi, secondo le Tabelle A e B:

a) le quote delle fasi di programmazione, progettazione e affidamento possono essere liquidate dopo la stipula del contratto;

b) le quote della fase di esecuzione possono essere liquidate dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità; per i

contratti di durata superiore a dodici mesi possono essere liquidate in acconti annuali, in proporzione alle prestazioni eseguite e accertate nell'anno, salvo conguaglio finale.

2. Al maturare di ciascuna fase il RUP può trasmettere al soggetto competente alla liquidazione una relazione, redatta secondo lo Schema C, con la quale accerta e attesta per ciascun componente le attività svolte, il rispetto dei tempi e dei costi, le eventuali riduzioni e gli importi spettanti. Le attività svolte dal RUP sono accertate dal soggetto competente alla liquidazione sulla base degli atti della procedura.

3. L'incentivo è liquidato dal Responsabile del servizio, sentito il RUP, previa verifica della relazione. Le eventuali decurtazioni per carenze nello svolgimento delle attività, in misura non inferiore al 5 per cento della voce, sono motivate nell'atto di liquidazione.

4. Se il Responsabile del servizio è destinatario dell'incentivo, l'accertamento e la liquidazione competono al Segretario comunale. Se anche il Segretario comunale è destinatario dell'incentivo nella medesima procedura, ovvero è egli stesso il Responsabile del servizio, l'accertamento e la liquidazione competono al Responsabile del servizio finanziario o ad altro Responsabile non destinatario individuato con decreto del Sindaco. In nessun caso il destinatario accerta o liquida l'incentivo a sé spettante.

5. La liquidazione è subordinata alla sottoscrizione del contratto integrativo relativo all'anno di competenza, alla verifica del limite individuale di cui all'art. 10, comma 4, a cura dell'ufficio personale, e al rispetto delle disposizioni contabili di cui all'art. 15.

6. I compensi sono assoggettati alle ritenute di legge. Le somme impegnate e non liquidate costituiscono economia dell'intervento, salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 5.

CAPO V – QUOTA PER L'INNOVAZIONE, DISPOSIZIONI CONTABILI E TRASPARENZA

Art. 14 – Quota per l'innovazione

1. La quota per l'innovazione, incrementata ai sensi degli artt. 10, comma 4, e 11, comma 5, è destinata all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte della quota è in ogni caso utilizzata per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

3. L'utilizzo della quota è disposto dal Responsabile del servizio competente, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

4. Al fine di preservare nel quadro economico risorse da destinare prioritariamente alla realizzazione di maggiori lavori o al soddisfacimento delle prestazioni oggetto del contratto, il Responsabile del servizio può, prima dell'avvio della procedura e con motivazione riferita alla ridotta complessità tecnico-amministrativa e all'effettivo impegno richiesto al personale, determinare aliquote inferiori o nulle del della quota pate del fondo ai sensi dell'art. 6, comma 2. Le somme non destinate al fondo per effetto di tale riduzione restano nel quadro economico dell'intervento e possono finanziare maggiori lavorazioni o prestazioni, previa approvazione degli atti tecnici e contabili necessari e nel rispetto del Codice e dei vincoli del finanziamento. Le risorse europee o vincolate non sono destinate all'innovazione nei casi dell'art. 6, comma 5, e restano soggette alle regole del finanziamento; il loro eventuale utilizzo per maggiori lavori richiede la compatibilità con tali regole.

Art. 15 – Disposizioni contabili

1. Secondo il paragrafo 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), la spesa relativa alla quota incentivante è impegnata a valere sugli stanziamenti dell'intervento a seguito della sottoscrizione del contratto integrativo dell'anno cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, emissione del mandato a favore dell'Ente e accertamento dell'entrata di pari importo. La spesa è quindi impegnata tra le spese di personale, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione nei confronti del personale diviene esigibile; per le quote esigibili negli esercizi successivi la copertura è assicurata mediante il fondo pluriennale vincolato.

2. L'IRAP è registrata con il medesimo meccanismo, mediante impegno sugli stanziamenti dell'intervento e tra le spese per imposte e tasse a carico dell'Ente, con accertamento di pari importo tra le entrate extratributarie (Titolo III, tipologia 500).

3. Le risorse di cui al presente Regolamento transitano in via figurativa nel fondo per le risorse decentrate ai soli fini della rendicontazione e non concorrono al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 16 – Trasparenza e relazioni sindacali

1. I dati relativi agli incentivi corrisposti sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione, per ciascun beneficiario, dell'oggetto, della durata e del compenso. Gli atti di liquidazione riportano i dati nominativi in un allegato non soggetto a pubblicazione, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali.

2. La modifica delle Tabelle A e B è preceduta dalla contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. ag), del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23 febbraio 2026.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Elaborati, spese e coperture assicurative

1. Gli elaborati prodotti dal personale dell'Ente sono sottoscritti dai tecnici che ne assumono la responsabilità professionale, recano l'indicazione dell'Ente e del servizio di appartenenza e restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione, che può utilizzarli per le finalità pubbliche dell'intervento, anche affidando a terzi i successivi livelli di progettazione.

2. Le spese per lo svolgimento delle attività rientrano nelle ordinarie spese di funzionamento degli uffici; le spese strumentali specifiche sono previste nel quadro economico dell'intervento.

3. Gli oneri delle polizze assicurative a copertura dei rischi professionali del personale incaricato della progettazione e della verifica sono finanziati con la quota per l'innovazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, e, per l'eventuale eccedenza, con il quadro economico dell'intervento.

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il Regolamento si applica:

a) alle procedure il cui atto di avvio è adottato successivamente alla sua entrata in vigore;

b) alle procedure in corso, limitatamente alle fasi non concluse alla data di entrata in vigore, purché il fondo sia stato previsto nel quadro economico. In tal caso il fondo resta determinato nella misura già

stanziata; l'IRAP eventualmente ricompresa nel fondo è finanziata mediante adeguamento del quadro economico, senza riduzione della quota incentivante; il gruppo di lavoro è ricognito con l'atto di cui all'art. 8 entro sessanta giorni.

3. Le fasi concluse prima dell'entrata in vigore restano disciplinate dal Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 7 febbraio 2024 e dalle disposizioni di legge applicabili ratione temporis, compreso l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, il Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 7 febbraio 2024 è abrogato.

5. I rinvii a disposizioni di legge e ai relativi allegati si intendono riferiti al testo vigente. Le disposizioni del presente Regolamento incompatibili con norme imperative sopravvenute cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore di queste ultime.

TABELLA A – LAVORI

Ripartizione della quota incentivante (80 per cento del fondo) – artt. 6 e 11

N.	Attività (Allegato I.10 al Codice)	Contenuto essenziale e note	%
FASE A. PROGRAMMAZIONE			8%
1	Programmazione della spesa per investimenti	Proposta di inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale, quadro economico di massima, cronoprogramma della spesa, coerenza con il bilancio, richieste di finanziamento, CUP.	5%
2	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	Redazione del DocFAP, ove previsto.	3%
FASE B. PROGETTAZIONE			32%
3	Responsabile unico del progetto	Compiti del RUP nella fase di progettazione (Allegato I.2), compresi il documento di indirizzo della progettazione e la validazione del progetto.	9%
4	Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	Supporto giuridico-amministrativo (art. 9) e tecnico-amministrativo al RUP nella fase di progettazione.	3%
5	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Redazione del PFTE da parte di personale dell'Ente.	7%
6	Redazione del progetto esecutivo	Redazione del progetto esecutivo da parte di personale dell'Ente.	7%
7	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Funzioni di coordinatore per la progettazione (d.lgs. 81/2008).	2%
8	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Verifica preventiva della progettazione.	3%
9	Coordinamento dei flussi informativi	Solo per procedure gestite con metodi e strumenti di gestione informativa digitale (art. 43 del Codice).	1%
FASE C. AFFIDAMENTO			27%
10	Responsabile unico del progetto	Compiti del RUP nella fase di affidamento (Allegato I.2, art. 7). Con responsabile di fase: art. 11, comma 3.	10%
11	Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	Supporto giuridico-amministrativo al RUP (art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), f)) e gestione tecnico-amministrativa della fase di affidamento (adempimenti verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, pubblicità, comunicazioni); spetta anche al responsabile di fase (art. 11, commi 3 e 4).	10%
12	Predisposizione dei documenti di gara	Bando o lettera d'invito, disciplinare, capitolato speciale, schema di contratto, modulistica.	7%
FASE D. ESECUZIONE			33%

N.	Attività (Allegato I.10 al Codice)	Contenuto essenziale e note	%
13	Responsabile unico del progetto	Compiti del RUP nella fase di esecuzione (Allegato I.2, art. 8).	11%
14	Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	Supporto giuridico-amministrativo (art. 9, comma 2, lett. e)) e tecnico-amministrativo al RUP nella fase di esecuzione, compresa la rendicontazione tecnico-amministrativa dei finanziamenti dell'intervento.	5%
15	Direzione dei lavori	Funzioni del direttore dei lavori (art. 114 del Codice e Allegato II.14).	8%
16	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	Direttori operativi e ispettori di cantiere.	2%
17	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Funzioni di coordinatore per l'esecuzione (d.lgs. 81/2008).	2%
18	Collaudo tecnico-amministrativo / regolare esecuzione	Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	4%
19	Collaudo statico (ove necessario)	Collaudo statico delle strutture.	1%
TOTALE			100%

Note. Le quote delle voci non svolte da personale dell'Ente, perché affidate all'esterno, non previste o non attribuite, incrementano la quota per l'innovazione (art. 11, comma 5). In caso di nomina del responsabile di fase per l'affidamento si applica l'art. 11, comma 3 (voce 10 residua: 20% al RUP, 80% al responsabile di fase; voce 11 ripartita ai sensi dell'art. 11, comma 4). In caso di procedura svolta da centrale di committenza si applica l'art. 6, comma 7.

TABELLA B – SERVIZI E FORNITURE

Ripartizione della quota incentivante (80 per cento del fondo) – artt. 6 e 11. Presupposto: direttore dell'esecuzione diverso dal RUP ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice (art. 4, comma 1, lett. d)).

N.	Attività (Allegato I.10 al Codice)	Contenuto essenziale e note	%
FASE A. PROGRAMMAZIONE			5%
1	Programmazione della spesa per investimenti	Solo per forniture e servizi imputati alla spesa in conto capitale: proposta di inserimento nel programma triennale degli acquisti, quadro economico, cronoprogramma della spesa.	5%
FASE B. PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO			40%
2	Responsabile unico del progetto	Compiti del RUP nelle fasi di progettazione e affidamento, compresa la proposta di qualificazione del contratto ai fini dell'art. 32 dell'Allegato II.14 (art. 4, comma 1, lett. d)).	12%
3	Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	Supporto giuridico-amministrativo al RUP (art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), f)) e gestione tecnico-amministrativa (adempimenti verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, pubblicità, comunicazioni); spetta anche al responsabile di fase (art. 11, commi 3 e 4).	13%
4	Predisposizione dei documenti di gara	Capitolato tecnico e prestazionale (progetto del servizio o della fornitura), bando o lettera d'invito, disciplinare, schema di contratto.	15%
FASE C. ESECUZIONE			55%
5	Responsabile unico del progetto	Compiti del RUP nella fase di esecuzione.	8%
6	Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	Supporto giuridico-amministrativo (art. 9, comma 2, lett. e)) e tecnico-amministrativo al RUP nella fase di esecuzione, compresa la rendicontazione tecnico-amministrativa dei finanziamenti dell'intervento.	5%
7	Direzione dell'esecuzione	Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP (art. 114 del Codice; art. 32 dell'Allegato II.14).	25%
8	Collaboratori del direttore dell'esecuzione	Assistenti con funzioni di direttore operativo (art. 32, comma 4, dell'Allegato II.14).	5%
9	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Ove previsto.	2%
10	Verifica di conformità / regolare esecuzione	Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.	10%
TOTALE			100%

Note. La voce 1 spetta solo per forniture e servizi imputati alla spesa in conto capitale; negli altri casi la relativa quota incrementa la quota per l'innovazione. Per il responsabile di fase per l'affidamento si applica l'art. 11, comma 3, alla sola frazione di affidamento della voce 2 residua (20% al RUP, 80% al responsabile di fase); la frazione di progettazione resta al RUP. La voce 3 è ripartita ai sensi dell'art. 11, comma 4. In caso di procedura svolta da centrale di committenza si applica l'art. 6, comma 7.

SCHEMA C – CONTENUTI MINIMI DEGLI ATTI

C.1 – Atto di costituzione del gruppo di lavoro (art. 8)

a) Oggetto dell'intervento, CUP e CIG; estremi dell'inserimento nella programmazione di cui all'art. 37 del Codice.

b) Importo a base della procedura; aliquota applicata (art. 6, commi 1 e 2); importo del fondo, della quota incentivante, della quota per l'innovazione e dell'IRAP, con le corrispondenti voci del quadro economico o del prospetto economico. Per la centrale di committenza: convenzione, quota richiesta, attività trasferite e detrazioni per ciascuna voce, con verifica della capienza ai sensi dell'art. 6, comma 7.

c) Per servizi e forniture: estremi della nomina del direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, ipotesi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 ricorrente e, se la qualificazione è discrezionale, motivazione e attestazione del soggetto terzo (art. 4, comma 1, lett. d)).

d) Prospetto dei componenti: nominativo, profilo, voce della Tabella A o B, fase, percentuale e importo stimato; eventuale responsabile di fase per l'affidamento; ripartizione interna delle voci di collaborazione (art. 11, comma 4). Per la Tabella B: distinzione delle frazioni di progettazione e di affidamento delle voci interessate, anche ai fini del riparto tra RUP e responsabile di fase.

e) Per il Segretario comunale: attività di cui all'art. 9, comma 2, affidate.

f) Termini assegnati per la progettazione interna; dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e delle condizioni di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

C.2 – Relazione del RUP per la liquidazione (art. 13)

a) Fase cui si riferisce la liquidazione ed estremi dell'evento che ne determina la maturazione (stipula; collaudo, regolare esecuzione o verifica di conformità; annualità di esecuzione).

b) Per ciascun componente: attività svolte, con il richiamo agli atti e agli elaborati prodotti, e attestazione del loro effettivo svolgimento.

c) Confronto tra tempi e costi effettivi e quelli del contratto e del quadro economico; cause degli eventuali scostamenti; riduzioni applicabili ai sensi dell'art. 12.

d) Quote non spettanti destinate alla quota per l'innovazione (art. 11, comma 5) o costituenti economia.

e) Prospetto degli importi spettanti, al lordo delle ritenute e distinti dagli oneri riflessi e dall'IRAP; indicazione del soggetto competente all'accertamento e alla liquidazione ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4.